



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2014
(OR. en)

14244/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0251 (NLE)**

**CULT 116
AUDIO 56
RELEX 832
COMER 210**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di quindici arbitri

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di quindici arbitri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra¹ (di seguito "accordo"). L'accordo comprende un protocollo sulla cooperazione culturale (di seguito "protocollo") che, conformemente al suo articolo 1 istituisce il quadro nell'ambito del quale le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.
- (2) Ai sensi dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in parte in via provvisoria con decisione 2011/265/UE del Consiglio² (di seguito "decisione") a partire dal 1° luglio 2011, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6 della decisione, la posizione che l'Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale (di seguito "comitato") in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato.

¹ GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

² Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

- (4) Ai sensi dell'articolo 3 bis del protocollo, il comitato, non appena costituito, compila un elenco di quindici persone in qualità di arbitri.
- (5) L'Unione dovrebbe stabilire quale posizione adottare nel comitato con riguardo alla compilazione dell'elenco di arbitri.
- (6) La posizione dell'Unione nell'ambito del Comitato dovrebbe, pertanto, basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito in base al protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di quindici persone in qualità di arbitri, si basa sul progetto di decisione del comitato per la cooperazione culturale accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di

**DECISIONE N. ... DEL COMITATO
PER LA COOPERAZIONE CULTURALE UE-COREA**

del

**relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 3 bis
del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE,

visto il protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, siglato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 bis del protocollo sulla cooperazione culturale (di seguito "protocollo") istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie, di cui al Capo quattordici dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, che prevede il ricorso ad un collegio arbitrale.
- (2) In caso di controversia le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
- (3) Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla composizione del collegio arbitrale, la composizione è determinata per estrazione a sorte dall'elenco compilato a norma dell'articolo 3 bis, lettera c), del protocollo.
- (4) Le parti hanno compilato di comune accordo un elenco di quindici arbitri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito l'elenco di quindici arbitri in conformità dell'articolo 3 bis, lettera c), del protocollo.
L'elenco figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il comitato per la cooperazione culturale

*Primo viceministro
Ministero della cultura, dello sport
e del turismo della Repubblica di Corea*

*Direttore generale della Direzione generale
dell'Istruzione e della cultura
Commissione europea*

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI

Arbitri proposti dall'UE

James BRIDGEMAN

Ursula KRIEBAUM

Alessandra LANCIOTTI

Hélène RUIZ FABRI

Jan WOUTERS

Arbitri proposti dalla Corea

Byung-Chol YOON

Eun Young PARK

Young Jae CHO

Seung-Soo CHOI

Chang Hwan SHIN

Presidenti

Florentino P. FELICIANO (Filippine)

Juan Antonio DORANTES (Messico)

Christian HÄBERLI (Svizzera)

Leng Sun CHAN (Malaysia)

Teresa CHENG (Cina)